



COMUNE DI CHIAVARI

Provincia di Genova

SETTORE 1°- Segreteria Generale

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. **116** del **10 OTTOBRE 2013**

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL 'REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)'.

L'anno **duemilatredici**, addì **dieci** del mese di **ottobre**, alle ore **17.30**, convocato nei modi e termini di legge, previa comunicazione al Prefetto effettuata con nota n. 34199 del 4/10/2013, si è riunito nella solita sala delle riunioni del Comune di Chiavari, in seduta pubblica – adunanza di 1° convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

	P/A		P/A
1. LEVAGGI ROBERTO	P	12. LAGOMARSINO GIUSEPPE	P
2. BARSOTTI MAURIZIO	P	13. ROMBOLINI ROBERTO	P
3. DE FAZIO ROMANO ANGELO	P	14. VIARENGO GIORGIO	A
4. MOLINARI ALEX	P	15. STAGNARO ALESSANDRA	P
5. BOCCALATTE SILVIO	P	16. CANEPA GIORGIO	P
6. ROCCA MARCO	P	17. CERVINI EMILIO	A
7. MERCIARI MONICA	P		
8. FALCINI GIOVANNI	P		
9. DEVOTO ROBERTO	P		
10. GIARDINI GIOVANNI	P		
11. GARIBALDI SILVIA	P		

Presenti n.: 15 Assenti n.: 2

Partecipa il Segretario Generale: **Dott. Fontana Carmelo**.

Il **Dott. BARSOTTI MAURIZIO** assume la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, comunica al Consiglio Comunale la pratica segnata all'ordine del giorno come in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL 'REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)'.

Preliminarmente il Presidente del Consiglio Comunale, Dott. Maurizio BARSOTTI, dichiara la connessione tra la proposta di deliberazione inserita all'ordine del giorno della presente seduta del Consiglio al punto n.3 (dell'allegato "A" Pratiche) e l'Ordine del Giorno iscritta al punto 16 (dell'allegato "B" Mozioni, Interpellanze e O.d.G.). Nessun Consigliere si oppone.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione (allegato sub.1), concernente l'oggetto, illustrata dall'Assessore Dott.ssa Renata OLIVERI, corredata ai sensi dell'art.49, c.1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 *dal parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore 2 "Servizi di Staff Generali" in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione e dal parere favorevole espresso dal Dirigente Responsabile del Settore 3 "Gestione e Programmazione Finanziaria", in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione;*

UDITA la dichiarazione del Consigliere Comunale Giorgio CANEPA sul ritiro del proprio Ordine del Giorno;

DOPO attenta discussione, nel corso della quale intervengono i Sigg.ri Consiglieri STAGNARO, GARIBALDI, CANEPA e ROMBOLINI e successivamente alla replica dell'Assessore Oliveri il Consigliere CANEPA;

RITENUTO che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione;

CON la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

PRESENTI:	n. 15
ASTENUTI:	n. 04 (Garibaldi, Lagomarsino, Rombolini e Stagnaro)
VOTANTI:	n. 11
FAVOREVOLI:	n. 11
CONTRARI:	n. ==

D E L I B E R A

la proposta di deliberazione riguardante:

APPROVAZIONE DEL 'REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)'.

è approvata nel testo allegato.

Si dà atto che il verbale della discussione relativa all'argomento in oggetto viene depositato nell'Ufficio di Segreteria.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Dott. BARSOTTI MAURIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Fontana Carmelo

Pubblicata copia all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune dal
_____ a tutto il quindicesimo giorno successivo.

**IL FUNZIONARIO
ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

Chiavari, lì _____

La presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio Informatico di questo Comune - ai sensi del combinato disposto del 1° comma dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art. 32 della legge n. 69/2009 - nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____ , ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del medesimo T.U.E.L. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

Chiavari, lì _____

ALLEGATO N. 1

alla DELIBERA di G.C./C.C.

N. 116 in data 10.10.2013
composto da N. 18 FOGLI
per N. 18 FACCIATE.

Il Segretario Generale
Dott. Carmelo FONTANA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)".

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), che stabilisce, tra l'altro, il termine per approvare i regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, indicando che detti regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013, che ha differito al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, di approvazione del Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti di cui all'art. 49 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997;

VISTO l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, recante disposizioni in materia di applicazione dei tributi locali;

VISTO l'articolo 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina del tributo

comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTE le Linee Guida per l'elaborazione delle tariffe e per la predisposizione del regolamento comunale in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), formulata da un gruppo di esperti incaricata da una struttura in house del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in collaborazione con la Direzione federalismo fiscale del medesimo Ministero;

CONSIDERATO che l'articolo 14 del decreto legge n. 201/2011 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'istituzione in tutti i comuni del territorio nazionale del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, con contestuale soppressione a decorrere dalla medesima data della Tassa per lo Smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) e delle addizionali (ex ECA e MECA);

CHE tale nuovo tributo è destinato, oltre che alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti ed assimilati svolto in regime di privativa pubblica, alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

CHE il succitato articolo 14 disciplina il nuovo tributo anche attraverso il rinvio ad altre disposizioni legislative ed in particolare alle disposizioni concernenti la definizione dei criteri per l'individuazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della relativa tariffa di cui al d. P.R. n. 158/1999, alle disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 ed alle disposizioni in materia di tributi locali di cui all'articolo 1 della legge n. 296/2006;

CHE le summenzionate disposizioni legislative attribuiscono ai comuni la facoltà di regolamentare in modo autonomo alcuni aspetti della disciplina applicativa del nuovo tributo;

CHE inoltre i comuni, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita agli stessi dalla legge, hanno comunque la facoltà di dettare specifiche ed autonome norme applicative;

RAVVISATA pertanto la necessità di approvare un apposito regolamento comunale che disciplini le modalità applicative del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO lo schema di regolamento a tal fine predisposto dai competenti uffici comunali e ritenuto meritevole di approvazione;

RITENUTA la propria competenza, ex art. 42, comma 2, lettere a) e f) del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011;

DELIBERA

1. Di approvare il "**Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)**", in conformità al testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che il Regolamento comunale di cui al punto 1 entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013.
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le disposizioni di legge in vigore.

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

VISTO:

Si esprime parere favorevole

*Si esprime parere contrario
per le motivazioni allegare*

Data

7/10/2013

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
GESTIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Dott. Pietro Devoto**



**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

VISTO:


Si esprime parere favorevole

*Si esprime parere contrario
per le motivazioni allegare*

Data

7/10/2013

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
GESTIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Dott. Pietro Devoto**



ALLEGATO N. sub 1
PROPOSTA DI
alla DELIBERA di C.C./C.C.
N. 116 in data 10.10.2013
composto da N. 14 FOGLI
per N. 14 FACCIATE.

Comune di Chiavari
(Provincia di Genova)

Il Segretario Generale
Dott. Carmelo FONTANA



*Regolamento per l'applicazione della Tariffa Comunale
sui Rifiuti e sui Servizi*

T.A.R.E.S.

S O M M A R I O

CAPO I - NORME GENERALI

1. *Oggetto del Regolamento*
2. *Presupposto del tributo*
3. *Soggetti passivi*
4. *Locali ed aree tassabili*
5. *Esclusione dal tributo*
6. *Rifiuti assimilati agli urbani*

CAPO II - COMMISURAZIONE TRIBUTO E TARIFFE

7. *Commisurazione del tributo e decorrenza*
8. *Articolazione della tariffa*
9. *Determinazione della superficie assoggettabile al tributo*
10. *Categorie di utenze*
11. *Maggiorazione della tariffa*
12. *Commisurazione del tributo per le occupazioni temporanee di suolo pubblico*
13. *Riduzione ed agevolazioni*
14. *Esenzioni*

CAPO III - DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONI – DISCARICHI - SGRAVI – CONTENZIOSO E SANZIONI

15. *Denunce*
16. *Denunce di variazione e cessazione*
17. *Riscossione*
18. *Rimborsi*
19. *Funzionario responsabile*
20. *Sanzioni*

CAPO IV - NORME FINALI

21. *Disposizioni finali*
22. *Entrata in vigore*



CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997, disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con L. 22/12/2011 n. 214.

Art. 2

Presupposto del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 4

Locali ed aree tassabili

1. Si considerano tassabili, agli effetti dell'applicazione del tributo e con la sola esclusione di cui al successivo articolo 5:



a) tutti i locali principali ed accessori comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso;

b) le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato ove possano prodursi rifiuti urbani.

Art. 5

Esclusione dal tributo

1. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva.

2. Sono altresì escluse dall'applicazione del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

3. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo :

- impianti tecnologici quali centrali o cabine elettriche, centrali termiche e condizionamento o simili, vani ascensori, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;

- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;

- unità immobiliari privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;

- balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

- le superfici degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservata ai solo praticanti. Sono invece soggetti al tributo i locali e le aree riservate ad attività diverse da quella sportiva quali ad esempio spogliatoi, servizi, uffici, gradinate, punti di ristoro, ecc.;

- i fabbricati danneggiati, non agibili, non abitabili, in ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, limitatamente al periodo di validità dei provvedimenti, per lavori di durata superiore a 30 gg.;

- per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011.

4. I motivi e le circostanze che giustificano l'assenza dei presupposti per l'applicazione del tributo vanno indicati nella denuncia iniziale, di variazione o di cessazione, con l'obbligo di allegare idonea documentazione.

Art. 6

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Con apposita deliberazione consiliare, il Comune stabilisce quali rifiuti speciali sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio.
2. In prima applicazione, viene confermato quanto stabilito con precedente provvedimento consiliare n. 48 dell' 8/6/1998, in quanto compatibile con le norme vigenti.

CAPO II - COMMISURAZIONE TRIBUTO E TARIFFE

Art. 7

Commisurazione del tributo e decorrenza

1. Il tributo, ai sensi dell'art. 14 comma 8 del D. L. 201/2011, è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione al pagamento decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o la conduzione dei locali ed aree sino al giorno in cui è cessata tale occupazione, purchè debitamente dichiarata con comunicazione di variazione di cui al successivo art.16.

Art. 8

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
2. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario degli interventi, redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. n. 158/1999.
3. La deliberazione di approvazione della tariffa, anche se adottata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
4. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
5. La tariffa è suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.

Art. 9

Determinazione della superficie assoggettabile al tributo



1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis dell'art. 14 del D.L. 201/2011, la superficie delle unità immobiliari e a destinazione ordinaria - iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano - assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 (TARSU).

3. In sede di accertamento l'ufficio, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. 23/3/1998 n. 138.

Art. 10

Categorie di utenze

1. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produrre dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/99 ed è articolata in :

A) UTENZE DOMESTICHE

Le utenze domestiche comprendono le civili abitazioni ed i locali di deposito (quali box, posti auto, cantine, soffitte) di natura accessoria o pertinenziale alle stesse, non utilizzati o non accessori o pertinenziali ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività economiche. Qualora gli stessi siano iscritti in catasto separatamente dalla parte abitativa; la comunicazione dell'unità abitativa e delle pertinenze/locali accessori da considerare a tal fine deve essere effettuata dal contribuente ed ha decorrenza dall'anno della comunicazione.

Ai fini dell'applicazione del tributo, le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei componenti di tutti i nuclei familiari riferibili alla medesima utenza, per i quali sussiste il presupposto di applicazione del tributo, secondo i seguenti criteri:

a) per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che hanno la residenza nel territorio comunale, il numero dei componenti del nucleo familiare è quello dei soggetti coabitanti risultanti dagli elenchi dell'anagrafe comunale, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica, alla data del primo gennaio di ciascun anno o, per le nuove utenze, alla data di inizio delle stesse, con efficacia delle variazioni intervenute nel corso dell'anno a decorrere dall'anno successivo;

b) per le civili abitazioni tenute a disposizione da parte dei nuclei familiari residenti nel territorio comunale, il numero dei componenti del nucleo familiare, salvo prova contraria, è

6

considerato pari a quello del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica, individuato ai sensi della lettera a);

c) per le utenze domestiche occupate o a disposizione di nuclei familiari che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, il numero dei componenti del nucleo familiare è quello indicato nella dichiarazione di cui al successivo articolo 15, da dichiarare in conformità al numero dei soggetti coabitanti risultanti dagli elenchi dell'anagrafe comunale dell'abitazione di residenza, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica; in mancanza di indicazione nella dichiarazione, tale numero è considerato pari a 3 (tre);

d) per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche e per le utenze domestiche prive di un nucleo familiare residente e possedute da nuclei familiari diversi, il numero dei componenti del nucleo familiare, salvo prova contraria, è considerato pari a 3 (tre).

B) UTENZE NON DOMESTICHE

Ai fini dell'applicazione del tributo, le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie - come indicate nell'allegato "A" al presente Regolamento -, in relazione alla destinazione d'uso ed alla conseguente omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, con prevalenza dell'attività effettivamente svolta, sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, nell'atto di autorizzazione o di inizio attività.

Art. 11

Maggiorazione della tariffa

1. La maggiorazione della tariffa è disciplinata dal comma 13 dell'art. 14 del D. L. 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12

Commisurazione del tributo per le occupazioni temporanee di suolo pubblico

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La misura tariffaria temporanea è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, della categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50 per cento.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani ed assimilati.



4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 11.

Art. 13

Riduzioni ed agevolazioni

1. La tariffa ordinaria viene ridotta, nella misura del 30 %, nel caso di :

- a) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale;
- b) utente che risieda o abbia la dimora per motivi di lavoro per più di sei mesi all'anno all'estero;
- c) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purchè non superiore a sei mesi nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La richiesta di riduzione/agevolazione della tariffa di cui ai commi precedenti deve essere presentata dall'interessato in sede di denuncia originaria, integrativa o di variazione ed ha effetto dall'anno di presentazione.

5. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona servita sia superiore a 500 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata;

6. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi delle vigenti norme in materia di rifiuti, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione sulla parte variabile della tariffa del 20 %. La richiesta deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno e deve essere corredata della documentazione necessaria a dimostrare la quantità, la qualità e la destinazione d'uso dei rifiuti avviati al recupero. In sede di prima applicazione, la scadenza di cui sopra è da considerarsi prorogata al 15 novembre 2013.

7. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica un abbattimento della parte variabile della tariffa pari al 10 % qualora venga praticato il compostaggio alle seguenti condizioni:



- che l'abitazione abbia quale pertinenza esclusiva o a disposizione un terreno, non incolto/orto/giardino non pavimentato, di almeno mq.30;
- che il compostaggio sia realizzato a mezzo compostiera fornita dall'Ente o in alternativa presentando documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore;
- che sia realizzato nel rispetto della normativa in materia di condizioni igienico sanitarie previste per effettuare il compostaggio domestico, evitando disagi ai vicini ed utilizzando il compost risultante per i corretti fini agronomici;
- che il compostaggio avvenga in via continuativa;
- che sia presentata apposita domanda all'Ufficio tributi entro il 31 gennaio dell'anno precedente, indicando il luogo dove avviene il compostaggio;

8. Il tributo è dovuto nella misura del 20 % della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

9. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

10. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70 % del tributo dovuto.

11. Per i nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche-sociali, con ISEE pari o inferiore a € 5.000,00=, il contributo copre l'intero importo della tassa.

12. Le predette agevolazioni e riduzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta salvo diverse disposizioni di legge.

13. Il contribuente che vuole usufruire del trattamento agevolato di cui al comma 11 deve trasmettere entro il 31 dicembre al Comune apposita istanza corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) richiesta per il calcolo dell'ISEE e relativa alla situazione economica dell'anno precedente. L'agevolazione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. La DSU ha validità un anno e deve essere ripresentata per ogni annualità d'imposta per la quale si chiede il trattamento agevolato. La DSU deve essere corredata dalla certificazione dell'ISEE effettuata ad opera dei soggetti autorizzati (CAAF convenzionati). Tale agevolazione/esenzione avrà effetto a partire dall'anno 2014.

14. La TARES dovuta dagli Uffici Giudiziari è corrisposta dal Comune che provvederà ad inserire le relative somme nel rendiconto delle spese da presentarsi annualmente al

Ministero competente per l'erogazione del contributo previsto dall'art. 2 della legge n. 392/1941 e disciplinata dal D.P.R. n. 187/1998.

Art.14

Esenzioni

1. Sono esenti dal tributo :

- a) gli edifici adibiti a luogo di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad uso abitazione ed ad uso diverso da quello del culto;
- b) i locali e le aree per le quali l'esenzione sia espressamente prevista dalle leggi vigenti;
- c) fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole di coltivatori diretti.

CAPO III - DENUNCE / ACCERTAMENTO / RISCOSSIONE / SGRAVI / DISCARICHI / CONTENZIOSO E SANZIONI

Art. 15

Denunce

1. I soggetti passivi di cui all'art. 3 del presente regolamento devono presentare denuncia al Comune entro il 31 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

3. I dati da indicare nella denuncia sono:

per le utenze domestiche:

- dati identificativi del soggetto passivo (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
- il numero ed i dati identificativi degli occupanti dell'abitazione;
- ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati;
- dati di inizio della conduzione, occupazione, detenzione o variazione, oppure data della cessazione;
- generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
- estremi catastali dell'immobile;

per le utenze non domestiche:

- dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto passivo nonché del rappresentante legale che la presenta;

- dati identificativi dell'utenza (denominazione, scopo sociale od istituzionale, istituto, associazione, ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ISTAT dell'attività, iscrizione CCIAA e sede legale);
- attività svolta;
- ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree denunciati;
- data di inizio della conduzione, occupazione, detenzione, variazione o della cessazione;
- generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
- estremi catastali dell'immobile.

Nel primo anno di applicazione qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate rispetto all'anno precedente saranno ritenute valide le denunce già presentate ai fini della precedente Tassa Rifiuti (TARSU).

Art. 16

Denuncia di variazione e cessazione

1. La denuncia di cui all'art. 15, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.
2. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, entro il termine di cui al comma 1 dell'art.15, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni della tariffa ridotta di cui all'art. 14.
3. La cessazione nel corso dell' anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata all'Ufficio Tributi, dà diritto allo sgravio/discarico dalla data di effettivo rilascio dei locali ed aree.
4. n caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione entro l'anno solare di riferimento, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

Art. 17

Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avviso di pagamento che specifica per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale.
2. Il versamento del tributo dovrà avvenire in due rate aventi scadenza rispettivamente 30 aprile e 30 novembre con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il

mese di novembre di ciascun anno secondo le modalità di pagamento che verranno indicate nell'avviso.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., un sollecito di costituzione in mora con il solo addebito degli interessi legali e delle spese di notifica quantificate attualmente in € 5,18, da versare entro 60 giorni dalla notifica. Persistendo l'inadempimento, è comminata una sanzione del 30% - ex art.13, del D. Lgs. n.471/1997 -, oltre gli interessi di mora, le spese di notifica quantificate attualmente in € 5,18; successivamente, si procederà tramite riscossione coattiva, effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

4. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 (dodici) euro.

5. Contro il sollecito di costituzione in mora, l'avviso di accertamento, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18

Rimborsi

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento.

2. Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Non si rimborsano le somme fino a 12 euro.

4. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

Art. 19

Funzionario responsabile

1. Al Funzionario responsabile, designato dalla Giunta Comunale, sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione di spese e di diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 20

Sanzioni

1. Per la disciplina delle sanzioni, si rimanda all'art. 14 commi 39 e seguenti del D. L. 201/2011 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO IV - NORME FINALI

Art. 21

Disposizioni finali

1. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento vale quanto previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 22

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2013.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 è soppressa l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ferma restando l'applicazione di tutte le norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e rimborso della tassa relativa alle annualità pregresse.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.L. n. 201/2011, al D.P.R. n. 158/1999, alla L. n. 296/2006 ed al Regolamento comunale per la disciplina della gestione dei rifiuti, nonchè ogni altra disposizione legislativa vigente in materia.

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE AI SENSI DELLA TABELLA 3/A DEL
D.P.R. N. 158/1999

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato genere alimentari
30. Discoteche, night club